

Messaggio 2840

Concernente il progetto di legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale

Onorevoli signori,
Presidente e Consiglieri,

vi trasmettiamo un progetto di legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale, con il quale si intende raccogliere in modo organico le disposizioni cantonali attualmente sparse in vari decreti e regolamenti.

I. INTRODUZIONE

La Legge cantonale sulla circolazione con veicoli a motore e velocipedi del 26 giugno 1934, tuttora formalmente in vigore nel nostro Cantone é, senz' ombra di dubbio, ormai ampiamente superata dall' evolversi sia della normativa, sia della tecnica in materia di circolazione con veicoli a motore.

I correttivi posti dal Consiglio di Stato (cfr. allegato 1) a partire dall' entrata in vigore della Legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958, con una serie di decreti esecutivi (situazione peraltro comune alla maggior parte degli altri Cantoni) hanno consentito solo in parte, per l' incessante sviluppo in questo settore, di mantenere in modo compiuto l' intervento normativo.

A livello federale l' applicazione della legge ha comportato l' emanazione in questo ultimo ventennio di vigenza, di un cospicuo numero di ordinanze e di decreti alfine di disciplinare nei particolari i vari aspetti relativi all' ambito del traffico stradale. Si può affermare che al momento attuale la legislazione federale costituisce un consolidato e stabile assetto giuridico che permette di conseguenza al Cantone di procedere a sua volta all' emanazione di un quadro normativo sufficientemente esaustivo e di prolungata stabilità temporale.

L' urgenza di procedere ad una definizione organica delle, disposizioni cantonali d' applicazione alla legislazione federale é stata da tempo avvertita da più parti, in particolare dai banchi del Gran Consiglio e dai preposti alla tutela del traffico. La necessità di riordinare interamente questo settore, deriva pure dal ritmo di sviluppo assunto dalla circolazione in questi ultimi anni.

A puro titolo indicativo i seguenti dati statistici evidenziano la portata del fenomeno:

	1961	1970	1980	1982
Veicoli a motore	44560	83138	122728	129871
Ciclomotori	1232	16913	24218	25520
Velocipedi	36200	22144	30210	32359
Incidenti	<u>3003</u>	<u>7905</u>	<u>7305</u>	<u>7710</u>

II. SCOPO DELL' ATTO LEGISLATIVO PROPOSTO

La Legge cantonale sulla circolazione con veicoli a motore e velocipedi del 26.6.1934

ha conferito al Consiglio di Stato un' ampia delega esecutiva per le leggi Federali vigenti all' epoca della sua adozione e per tutte quelle che ne sarebbero seguite. L' ampiezza del mandato a spesso stata fonte di difficoltà nel reperire puntualmente per ogni intervento normativo la precisa base legale.

A titolo d' esempio un' interpellanza del 1970 a riguardo delle norme cantonali di applicazione dell' Ordinanza federale sulla segnaletica stradale, aveva una volta in più fatto insorgere dubbi circa la configurazione giuridica da dare alle istanze di ricorso e di reclamo predisposte dall' Esecutivo federale.

Lo sviluppo della circolazione com' e già stato poc' anzi sottolineato, ha pure contribuito a rendere maggiormente contorto e privo di chiarezza il già carente quadro normativo di fronte al quale, la prassi amministrativa, penale e l' attività di polizia, hanno dovuto di volta in volta trovare soluzioni spesso non totalmente conformi alle esigenze del diritto.

Il riordinamento generale di tutta la materia, invero da nessuno contestato, non può più quindi essere ulteriormente rinviato e la presente proposta si prefigge sostanzialmente tale scopo.

A questa prima fase di riassetto generale delle competenze a suo tempo conferite con vari decreti agli attuali preposti alla disciplina del traffico, dovrà necessariamente seguirne una seconda consistente nella preparazione di un regolamento d' applicazione alla proposta legislativa qui formulata. In tale regolamento dovranno essere sistematizzate le singole e particolari attribuzioni ora sparse nei numerosi (e peraltro al profano difficilmente accessibili) provvedimenti esecutivi del Consiglio di Stato (vedi decreti e regolamenti vari).

Altri fini perseguiti dal progetto consistono:

- nell' attribuzione all' Esecutivo cantonale di adeguate facoltà di intervento per tempestivamente adattare la normativa in vigore alle esigenze che dovessero insorgere in futuro per effetto dell' evoluzione dei traffici e della tecnica (cfr. art. 2);
- in una più trasparente e precisa ripartizione delle competenze tra i vari dipartimenti e le istanze a loro subordinate;
- in un maggior coinvolgimento dei Comuni e degli organi di polizia da loro istituiti nel compito di disciplinamento e di tutela della circolazione (cfr. art. 9 e 18);
- nell' introduzione di talune disposizioni rese necessarie dall' esperienza pratica (cfr. in particolare articoli da 19 a 22).

III. SISTEMATICA DELLA LEGGE

Il progetto è suddiviso in sei titoli riguardanti rispettivamente: le disposizioni generali le autorità e competenze; i poteri della polizia; le disposizioni diverse; le disposizioni penali e da ultimo le norme abrogative e finali.

Per quanto attiene al titolo secondo "Autorità e competenze" v' è da notare che conformemente a quanto indicato al punto precedente, trattandosi di legge cantonale di applicazione, si è voluto contrassegnare in modo esplicito le diverse autorità istituite nell' ambito della circolazione stradale (amministrative, penali, ricorsuali, in materia di multe disciplinari), al fine di facilitarne la ricerca e la consultazione da parte di qualsiasi interessato.

All' obiezione da taluni mossa circa l' inopportunità di indicare in una legge formale le competenze attribuite a singoli uffici, si osserva:

- non va dimenticato che da più di venticinque anni sussiste ormai nella pratica l' attuale separazione di attribuzioni ai vari uffici (peraltro introdotta in attesa della legge dai numerosi decreti vigenti) alla quale i singoli cittadini si sono abituati e non vi è pertanto motivo di provocare inutili disorientamenti;
- analogamente a quanto operato nell' ambito di questa legge, si fa presente che altre leggi cantonali d' applicazione di disposizioni federali, hanno specificato nei particolari le assegnazioni di singole competenze ad uffici (es.: Legge cantonale sulla formazione professionale; Legge d' applicazione della legge federale sugli stupefacenti; Legge

cantonale di attuazione della legge federale sull' esecuzione e sul fallimento, ecc.). Simile tecnica legislativa a peraltro stata adottata anche in altri Cantoni (cfr. ad es: Legge sulla circolazione stradale 12.11.1981 del Canton Friburgo; Legge sulla circolazione stradale e l' imposizione dei veicoli a motore 21.3.1973 del Canton Berna; Legge d' esecuzione alle prescrizioni federali sui veicoli a motore ed i velocipedi 7.5.1933 e successive modificazioni del Canton Glarona, ecc.) e convalidata pure dalla giurisprudenza federale (cfr. DTF 3.6.1982 in re Dallèves);

- da rilevare inoltre che a livello cantonale il Decreto esecutivo 9.5.1979 circa la delega ai dipartimenti e ad altre istanze subordinate, persegue, in sostanza, lo stesso scopo di chiarezza, speditezza e trasparenza. La tendenza attuale vuole, d' altra parte, che sia il Consiglio di Stato, sia i dipartimenti, vengano snelliti da determinate mansioni per potersi dedicare maggiormente a compiti di govern. La pratica ha d' altronde chiaramente dimostrato che talune decisioni possono essere validamente prese anche dagli stessi uffici. Ne consegue l' opportunità di applicare largamente il principio di una delega accresciuta di competenze alle istanze preposte direttamente all' applicazione della LCS. Pertanto l' indicazione degli uffici nella nuova legge, corrisponde all' obiettivo di completezza del quadro normativo cantonale relativo alla circolazione stradale.

IV. COMMENTO ALLE SINGOLE DISPOSIZIONI

Nel titolo della legge se é voluto mettere in risalto che il progetto costituisce l' insieme delle norme d' applicazione alla legislazione federale. Con quest' ultimo termine (legislazione) si é tenuto conto del fatto che non solamente la LCS delega competenze esecutive ai Cantoni (cfr. art. 106 cpv. 2 e 3 LCS), bensì anche le relative ordinanze successivamente emanate dal Consiglio Federale.

TITOLO I - Disposizioni generali

Le disposizioni contenute in questo titolo concernono il campo d' applicazione della legge quando al tipo di veicolo e di sedime su cui avviene la circolazione. E' bene annotare che secondo un' affermata giurisprudenza le norme federali e cantonali sulla circolazione stradale si applicano a tutte le strade, piazze, ecc. "pubbliche".

Rientrano in particolare in questa nozione:

"non solo le vie di comunicazione nel vero senso della parola, bensì tutte e superfici su cui si circola, in particolare i parcheggi, le piazze, ecc.; ed é senza importanza il fatto che esse abbiano un unico accesso. D' altronde anche la nozione "aperte alla circolazione" deve essere interpretata in senso lato. Poco importa che la strada in questione abbia uno scopo particolare, che conduca ad una chiesa, ad una scuola, ecc.; poco importa ancora che essa sia riservata ad una certa categoria di utenti e che sia utilizzabile solamente durante un periodo di tempo ben determinato. E' , di contro, sufficiente che una superficie si a disposizione di un numero indeterminato di persone. Persino le aree che appartengono ai beni demaniali, ai beni patrimoniali dello Stato od al singolo cittadino sono considerate "strade pubbliche" ai sensi della LCS qualora siano aperte al pubblico: la semplice possibilità materiale di accedervi é una condizione sufficiente. Una superficie é invece considerata quale strada privata ai sensi della legge solamente se il suo accesso é sbarrato (ininterrottamente) con una catena o uno steccato (cfr. Grisel Droit administratif suisse, pag 287. Schultz, Rechtsprechung zum SVG, 1973-1977, pag 70; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière annoté, pag 18; Knapp, Précis de droit administratif, 1980, pag 92 IV 10, 86 IV 29, 63 II 212)".

(cfr. TRAM 25.2.1981 in re P.)

Per quanto attiene a taluni generi di veicoli (es.: carri a mano, trolleybus, ecc.), il presente progetto si richiama alle prescrizioni della legislazione federale ed alla giurisprudenza alla quale, in assenza di precise indicazioni legali, spetterà il compito di stabilire, nei casi dubbi, il campo d' applicazione materiale della LCS.

TITOLO II - Autorità e competenze

Art. 2

L' elenco delle attribuzioni al Consiglio di Stato rispecchia, in sostanza, quanto già stabilito sinora dai decreti e regolamenti in vigore.

Gran parte delle competenze provengono direttamente da espliciti rimandi ai Cantoni da parte della legislazione federale. Da rilevare, tra l' altro, che si é introdotta una chiara base legale per prelevare tasse di giudizio su decisioni adottate dalle autorità amministrative, il cui ammontare dovrà essere fissato dal regolamento d' applicazione rispettando i principi di proporzionalità nella copertura delle spese e di interdizione dell' arbitrio (cfr. DTF 105 Ia 45, 105 Ia 146, 93 I 632).

Art. 3

Al Dipartimento di polizia sono state confermate le competenze generali d' esecuzione delle norme legali concernenti la circolazione stradale, precisando nel contempo le istanze a lui subordinate chiamate al diretto intervento (cfr. cpv. 2).

Conformemente agli scopi generali del progetto già evidenziati in precedenza, al Dipartimento è stata conferita un' ampia facoltà di delega di talune competenze a Comuni o ad altri Enti pubblici o privati, al fine di sopperire capillarmente alle necessità di disciplina e salvaguardia della sicurezza stradale. Gli ambienti interessati hanno manifestato un interesse particolare su questo orientamento legislativo.

Art. 4.e 5

In queste disposizioni sono stati elencati in modo completo i compiti specifici dell' Ufficio cantonale della circolazione, navigazione e segnaletica e dell' Ufficio giuridico della circolazione, demandati per competenza ai Cantoni dalla legislazione federale. Per quanto riguarda i motivi dell' introduzione della designazione degli uffici nel progetto di legge, si rimanda alle argomentazioni addotte nel capitolo "Sistematica della legge.

Art. 6

Riservato quanto stabilito in particolare dalla Legge sulle strade del 23.3.1983, al Dipartimento delle pubbliche costruzioni sono stati assegnati soprattutto compiti relativi al mantenimento delle condizioni di viabilità richieste dalla sicurezza e fluidità stradali.

Art. 7

Con questo disposto si é inteso chiarire avantutto che il Dipartimento delle opere sociali é l' autorità cantonale preposta ai controlli previsti dell' ordinanza federale sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali: materia particolarmente affine a quanto questo Dipartimento già svolge nell' ambito del lavoro.

E' stata parimenti predisposta una stretta collaborazione soprattutto con il Medico cantonale per quanto concerne gli aspetti relativi all' idoneità psico-fisica dei conducenti di veicoli a motore. Un regolare e frequente contatto con detta autorità riveste una sempre maggiore importanza nell' ambito dell' attività di prevenzione degli infortuni.

Art. 8

Il dilagante fenomeno della motorizzazione unitamente al crescente numero di incidenti gravi, ha fatto avvertire da più parti la necessità di estendere l' educazione stradale oltre i limiti stabiliti dalla legge per il conseguimento delle prescritte licenze di condurre. La rilevanza sociale del fenomeno che ormai coinvolge gran parte della nostra popolazione, ha acuito le preoccupazioni per la sicurezza e l' incolumità di ogni utente della strada, rendendo così necessario prevedere la possibilità per il Consiglio di Stato di istituire, all' occorrenza, programmi obbligatori di educazione stradale nelle scuole primarie del Cantone (progetto peraltro già in avanzata fase di studio da parte del Dipartimento della pubblica educazione).

Art. 9

Conformemente a quanto precisato dall' art. 87 della Legge organica comunale, secondo cui "il Municipio esercita le funzioni di polizia locale", anche in questo progetto di legge si é voluto mantenere con chiarezza le prerogative attribuite dalla LOC alle autorità municipali, evitando generici rimandi ai "Comuni". Su questa linea, come si vedrà in seguito, il progetto ha pure menzionato esplicitamente le polizie comunali alle quali, in generale, incombe l' obbligo di esercitare le funzioni di vigilanza sul traffico nelle loro giurisdizioni.

Per evitare possibili fraintendimenti é bene notare che secondo un' affermata giurisprudenza l' art. 87 LOC (ed in particolare le lettere d), e), f)) non conferisce ai Municipi alcuna competenza propria per disciplinare il traffico in applicazione della LCS, bensì unicamente una "covigilanza" di natura sussidiaria (cfr. TRAM 3.7.1981 in re K.). In effetti l' Esecutivo comunale, riservata la competenza che gli é esplicitamente delegata da precise norme di diritto sostanziale per la tutela di rilevanti interessi pubblici (cfr. ad es.: art. 54, 56, 57 LE; 26 RE in relazione all' art. 39 LE; 9 lett. b. 99, 105 cpv. 4 Lsan; 1 e 22 RISA; 66 LALFIA), non può avocare a sé ed esercitare poteri repressivi o adottare misure che la legislazione federale e quella cantonale normalmente demandano ad altri organi.

Eccezion fatta per le ipotesi di assoluta urgenza ed indifferibilità dell' intervento in conformità dell' art. 87 LOC che consente alle autorità esecutive comunali di far ricorso alla clausola generale di polizia per eliminare, mediante decisioni concrete ed ordinanze, turbative all' ordine pubblico concernenti, secondo la definizione classica del Tribunale Federale, la sicurezza, la tranquillità, la salute, la moralità e la buona fede pubblica " allorquando i pericoli temuti presentino le connotazioni della gravità, dell' imminenza e dell' immediatezza (cfr. DTF 83 I 118, 88 I 176, 91 I 327, 92 I 310, 94 I 142, 95 I 347, 98 Ia 211, 100 Ia 146; Grisel, Droit administratif suisse, pag. 81; Aubert, Traité de droit constitutionnel n. 1722; Imboden-Rhinow, vol. II, n. 134, pag. 988-990).

Di conseguenza il Municipio non può far capo all' art. 87 lett. d), e), f) LOC se non nei casi in cui si verificano i ricordati presupposti abilitanti l' intervento fondato sulla clausola generale di polizia.

Ciò precisato, nella formulata proposta legislativa, come più volte sottolineato, un maggior coinvolgimento delle competenti autorità comunali nell' applicazione della legislazione stradale, permette sia uno sgravio della crescente mole di lavoro per le preposte autorità cantonali, sia una maggiore ed incisiva possibilità di controllo in loco del preoccupante evolversi della motorizzazione. Nell' ottica di una accresciuta prevenzione si é pertanto avvertito come necessario ed indispensabile proporre un' estensione delle possibilità di intervento da parte degli organi comunali, tenendo conto nel contempo di una prassi consolidata a riguardo di un certo numero di competenze già delegate ai Comuni dal Dipartimento di polizia (cfr. ad esempio la materia relativa alla segnaletica stradale, ai contrassegni del velocipedi e dei ciclomotori, ecc.).

Art. 10. e 11

La suddivisione delle competenze penali fra Autorità giudiziarie ed ufficio giuridico é già attualmente sancita sia dalla Legge di procedura per i reati di competenza del Pretore e per le contravvenzioni del 29.5.1941-27.6.1960 (cfr. art. 19 e segg.) sia del Regolamento concernente l' organizzazione e la procedura del Servizio giuridico della circolazione del Dipartimento di polizia in materia di contravvenzioni e di revoca delle licenze del 19.4.1960

Art. 12 e 13

La materia é regolata essenzialmente dalla legge federale sulle multe disciplinari del 24.6.1970 e relativa Ordinanza del 22.3.1972. La procedura contravvenzionale é per contro stabilita dalla Legge cantonale sui reati di competenza del Pretore e per la contravvenzione innanzi citata.

Art. 14, 15 e 16

Pure in quest' ambito i disposti previsti dal progetto non fanno che riprendere quanto già sancito in altre leggi (cfr. in particolare: Legge di procedura per le cause amministrative del 19.4.1966; Legge sui reati di competenza del Pretore e per le contravvenzioni del 29.5.1941-27.6.1960; Codice di procedura penale del 10.7.1941).

TITOLO III - Poteri della Polizia

Art. 17 e 18

Vista l' importanza dell' attività degli organi di polizia nel settore della circolazione, si é ritenuto indispensabile riservare un titolo dal progetto all' elencazione di tutti i compiti loro attribuiti. In tal modo gli stessi disporranno di una precisa ed indiscussa base legale anche per quegli interventi che la prassi e la consuetudine sono andate loro affidando nel corso degli anni.

Per quanto attiene alle deleghe di competenza alle polizie comunali, si rinvia a quanto indicato a commento dell' art. 9.

TITOLO IV - Disposizioni diverse

Sotto questo titolo trovano spazio alcune disposizioni che la pratica quotidiana e l' estendersi della circolazione hanno rese necessarie al fine di garantire un traffico sicuro e fluido.

Art. 19

L' esperienza concreta soprattutto degli organi di polizia di fronte a talune manifestazioni di indisciplina da parte di un crescente numero di conducenti, ha imposto l' introduzione di una precisa base legale per la facoltà di rimuovere i veicoli ostacolanti e compromettenti il traffico. Il disposto colma un' evidente lacuna dell' attuale normativa e conferisce nel contempo maggior forza giuridica ad analoghe disposizioni già previste in talune ordinanze o regolamenti comunali.

L' esigenza è stata peraltro codificata anche in altri Cantoni (cfr. ad es.: art. 26 della Legge vodese 25.11.1974; art. 8 del Regolamento ginevrino sulla circolazione pubblica del 25.1.1963; art. 18 dell' Ordinanza di basilea-Campagna del 4.4.1978, ecc.). E' bene precisare che l' articolo del progetto in esame é suscettibile di essere applicato solo sulle "aree pubbliche" secondo la nozione indicata a commento del titolo primo.

Rimangono pertanto escluse le ipotesi di ostacolo e compromissione del traffico sul "sedimi privati". Tuttavia l' ampiezza delle lamentele espresse soprattutto dai proprietari o inquilini di stabili a riguardo del frequente uso illecito da parte di terzi dei parcheggi a loro riservati, ha indotto le competenti autorità a prendere in esame la possibile introduzione nella legislazione cantonale di una procedura penale accelerata (riservate ovviamente le possibilità concesse già ora dalla legge a protezione della proprietà privata contro l' abuso di terzi - cfr. ad es.: art. 641, 926, 928 CCS; 373 e seg. CPC -) al fine di dissuadere nella misura del possibile coloro che tendono ad essere poco rispettosi dei diritti di proprietà altrui. A titolo abbondanziale si annota che una simile procedura penale accelerata già é prevista in diversi altri Cantoni (cfr. ad es.: art. 420 del Codice di procedura civile vodese; art. 225 del Codice di procedura civile zurighese, ecc.).

Art. 20

L' obbligo di informare gli organi di polizia sull' identità dell' autore di un' infrazione commessa alla guida di un veicolo a motore é stato ripreso sia dalla giurisprudenza federale (cfr. DTF 101 Ia 565, 102 IV 256, 107 IV 146) sia da quanto stabilito in altri Cantoni (cfr. ad es.: art. 15 cpv. 1 della Legge zurighese 11.9.1966 concernente le tasse di circolazione e l' applicazione del diritto federale sulla circolazione stradale). Allo stato attuale del diritto la repressione di infrazioni alle norme della circolazione conosce alcuni limiti: in effetti nessuna norma della LCS istituisce la responsabilità penale del detentore per una violazione commessa da un' altro conducente. Il Giudice

non può pertanto perseguire il detentore al posto del conducente responsabile allorché il primo contesta di essere l' autore del reato e rifiuta nel contempo di indicare il nome del secondo. La necessità di assicurare anche in questi casi un' efficace repressione, ha quindi portato all' introduzione del formulato disposto. La possibile rigidità della norma é comunque mitigata dal secondo capoverso in cui si é fatta esplicita riserva delle prescrizioni procedurali penali relative ai testimoni (cfr. art. 72 e seg. CPP e DTF 106 IV 142).

Art. 21

Le difficoltà a suo tempo ravvisate per l' incasso degli importi delle contravvenzioni emesse nei confronti di cittadini esteri, ha costretto le competenti autorità ad instaurare una prassi secondo la quale ai conducenti stranieri autori di infrazioni alle norme del traffico é richiesto il versamento di una garanzia adeguata a copertura sia delle spese di procedura, sia dell' importo dell' eventuale multa. Le possibili differenze a favore dell' interessato sono comunque normalmente a questi retrocesse. Analogamente a quanto disposto in altri Cantoni (cfr. ad es.: art. 5 della Legge 1.10.1968 del Canton Neuchâtel; art. 15 del Decreto vallesano 1.2.1963, ecc.) anche il presente progetto di legge ha voluto predisporre una indiscussa base legale per il prelevamento di simili depositi cauzionali.

Art. 22

L' art. 43 cpv. 1 LCS vieta ai veicoli a motore ed ai velocipedi di usare le strade che non sono adatte o non sono manifestamente destinate alla loro circolazione (cfr. ad es.: le strade pedonali e quelle in particolare per il turismo a piedi).

Il Consiglio federale rispondendo ad un postulato del 27.4.1972 osservava che:

"Conformément à l' article premier de la loi sur la circulation routière, la Confédération ne peut réglementer le trafic des véhicules que sur la voie publique, notion qui englobe aussi les pistes de skis ou de luges ainsi que le chemis réservés aux piétons. Tuotfois, le trafic des véhicules automobiles est interdit sur ces pistes et chemins qui, au sens de l' art. 43 LCR, ne se prétent pas ou ne sont manifestement pas destinés à leur circulation. Une exception est permise pour les véhicules spéciaux servant à la préparation des pistes. Le postulat tend avant tout à interdire les luges à moteur en dehors de la voie publique, donc dans les endroits isolés, les régions de détente ou ces véhicules sont jugés particulièrement incommodants. Mais la loi sur la circulation routière n' est justement pas applicable dans ces cas, de sorte que la Confédération n' a aucune compétence pour edicter des prescriptions; il appartient exclusivement aux législateurs cantonaux de publier les dispositions nécessaires à la réglementation du trafic dans ces régions".

(Bulletin officiel de l' Assemblée fédérale, Conseil national, 1972, p. 602).

Dal canto suo il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha precisato che eventuali autorizzazioni a veicoli addetti alla preparazione e manutenzione di piste da sci, possono essere rilasciate dai Cantoni solo se sono state prese le necessarie misure di sicurezza. Per contro, qualora una pista da sci percorra determinati tratti frequentati dal pubblico, i Cantoni possono vietare la circolazione di veicoli a motore in virtù dell' art. 3 LCS (cfr. DTF 98 IV 266, 99 IV 231, 100 IV 66).

Il Tribunale federale ha inoltre sottolineato che il divieto generale prescritto dall' art. 43 cpv. 1 LCS non implica, ai fini della sua osservanza, l' apposizione dei previsti segnali di divieto secondo l' art. 5 cpv. 1 e 2 LCS (cfr. DTF 101 Ia 565); ciò permette quindi di evitare l' inutile infoltimento sulle nostre strade e sentieri di segnali non necessari ai fini della prevenzione degli abusi.

Il progetto d' articolo non ha quindi voluto riproporre prescrizioni già contemplate dal diritto federale e di immediata applicazione materiale, ma é semplicemente voluto intervenire a disciplinare, al di fuori del campo d' azione delle norme federali, quelle situazioni di abuso che, vista l' importanza assunta nel nostro Cantone dalle strade forestali, consortili, dai sentieri montani ed altre vie riservate al turismo pedestre, hanno spesso suscitato le reazioni di determinate cerchie di cittadini e di autorità. L' art. 22 consente pure di aver un controllo (attraverso il sistema delle autorizzazioni

municipali) sulla circolazione di veicoli a motore nelle zone summenzionate, verificando nel contempo l'attendibilità del bisogno invocato dal richiedente. Il regolamento d'applicazione specificherà quali sono le condizioni alle quali deve soggiacere il rilascio delle suddette autorizzazioni.

Art. 23, 24 e 25

Questi articoli confermano disposizioni imperative già previste dalla legislazione federale e da vigenti decreti cantonali (cfr. art. 23 cpv. 2 LCS; art. 123, 124 OAC; art. 1 del Decreto 16.12.1975 concernente le tasse per prestazioni straordinarie speciali della polizia cantonale, ecc.).

Per le esposte ragioni vi chiediamo di dare la vostra approvazione al formulato disegno di legge.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, C. Speziali

Il Cancelliere, A. Crivelli

ALLEGATO 1

LEGISLAZIONE CANTONALE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE

1. Legge cantonale sulla circolazione con veicoli a motore e velocipedi del 26.6.1934;
2. Legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore del 9.2.1977 e successive modificazioni;
3. Regolamento di applicazione della legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore del 17.3.1977 e successive modificazioni;
4. Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11.11.1968;
5. Regolamento di applicazione della legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili del 10.9.1971;
6. Decreto esecutivo concernente le licenze e le targhe di controllo temporaneo del 21.12.1982;
7. Decreto concernente i permessi per la circolazione di veicoli speciali e l'esecuzione di trasporti speciali del 28.10.1971 e successive modificazioni;
8. Decreto esecutivo di applicazione alle norme federali sulla segnaletica stradale del 20.8.1982;
9. Decreto esecutivo concernente l'organizzazione di manifestazioni sportive con velocipedi su strade aperte al pubblico del 17.3.1981;
10. Decreto esecutivo per le multe disciplinari in materia di circolazione stradale del 15.11.1972;
11. Ordinanza concernente la rimozione dei veicoli per l'esecuzione del servizio di sgombero della neve del 23.12.1965;
12. Decreto esecutivo concernente la visite mediche ai conducenti di autoveicoli del 5.7.1972;
13. Decreto esecutivo concernente i maestri conducenti e le scuole di guida del 11.11.1980;
14. Decreto esecutivo concernente i controlli periodici dell'attrezzatura elettrica dei veicoli a motore del 12.1.1973;
15. Decreto esecutivo che designa le autorità competenti in materia di circolazione stradale del 28.12.1962;
16. Regolamento concernente l'organizzazione e la procedura del Servizio giuridico della circolazione del Dipartimento di polizia in materia di contravvenzioni e di revoca delle licenze del 19.4.1960;
17. Risoluzione sui permessi speciali di posteggio per invalidi del 6.12.1983.

Disegno di

LEGGE

Cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

- vista la legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 e relative ordinanze del Consiglio federale,

- visto il messaggio 24 luglio 1984 n. 2840 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Campo di applicazione

1 La presente legge disciplina l' applicazione nel Cantone Ticino delle norme previste dalla legge federale sulla circolazione stradale (LCS) e sulle multe disciplinari inflitte agli utenti della strada (LMD) nonché delle relative ordinanze e decreti emanati dal Consiglio federale.

2 Essa si applica all' uso dei veicoli a motore, rimorchi, ciclomotori velocipedi, veicoli a trazione animale e ad altri mezzi di trasporto o altri utenti che circolano sulle strade aperte al traffico.

TITOLO II - AUTORITÀ' E COMPETENZE

Autorità amministrative

Articolo 2

Consiglio di Stato

1 Il Consiglio di Stato é competenze:

- a) ad emanare mediante decreti o regolamenti le disposizioni d' esecuzione necessarie all' applicazione della presente legge, non che quelle complementari alla legge federale sulla circolazione stradale (art. 106 LCS);
- b) a dare il proprio preavviso al Consiglio federale ogni qualvolta ne é richiesto a norma di legge o a titolo consultivo;
- c) a designare i medici di fiducia ed eventuali specialisti dal traffico incaricati delle visite di controllo sull' idoneità dei conducenti e gli istituti specializzati in esami particolari;
- d) a scegliere i laboratori preposti alle analisi previste dalla LCS e dalle relative ordinanze;
- e) ad istituire una scuola professionale per maestri conducenti ed a vigilare sui previsti corsi di perfezionamento; esso può delegare il compito di istituire una scuola professionale per maestri conducenti ad enti o associazioni private e ne fissa le condizioni;
- f) a concludere accordi con le competenti autorità di altri Cantoni sulla regolamentazione dell' attività di polizia autostradale di un Cantone sul territorio dell' altro;
- g) a fissare la tariffa massima per le lezioni di guida obbligatorie;
- h) a prelevare tasse di giudizio su decisioni adottate dalle autorità amministrative.

2 Il Consiglio di Stato può istituire, se le circostanze lo richiedono, commissioni speciali in materia di circolazione stradale.

3 Restano riservate le disposizioni circa la delega ai Dipartimenti.

Articolo 3

Dipartimento di polizia

1 Il dipartimento di polizia (in seguito: Dipartimento), é l' autorità cantonale competente all' esecuzione delle norme legali concernenti la circolazione stradale, salvo disposizione contraria della legge, del regolamento o dei decreti d' applicazione.

2 Il Dipartimento procede per il tramite dell' ufficio cantonale della circolazione, navigazione e segnaletica (in seguito: Ufficio circolazione), dell' Ufficio giuridico della circolazione (in seguito: Ufficio giuridico e degli organi di polizia).

3 Il Dipartimento, dopo accordo, ha la facoltà di delegare ai comuni o ad altri enti pubblici o privati, competenze conferitegli dalla legislazione cantonale. Esso ne stabilisce le condizioni e la procedura.

Articolo 4

Ufficio cantonale della circolazione, navigazione e segnaletica

L' Ufficio circolazione é competente in particolare:

1. a rilasciare, rifiutare od annullare:

- a) le licenze di condurre e di circolazione;
- b) la licenze di condurre delle cat. A1 e B agli invalidi che non hanno ancora raggiunto i 18 anni secondo l' art. 5 cpv. 3 OAC;
- c) le licenze di condurre per ciclomotoristi di età inferiore ai 14 anni come previsto dall'art. 28 cpv. 2 OAC;
- d) le licenze per i veicoli di riserva giusta l' art. 67 cpv. 4 LCS;
- e) le targhe professionali e temporanee;
- f) i permessi per la circolazione di veicoli in esecuzione di trasporto speciali (art. 78 e seguenti ONC), sentito il parere dei competenti organi di polizia e, se del caso, del Dipartimento delle pubbliche costruzioni;
- g) i permessi speciali per veicoli agricoli a scopo industriale (art. 90 ONC);
- h) i permessi per la formazione di apprendisti conducenti di autocarri secondo l' art. 17 cpv. 1 OAC;
- i) i permessi per aprire una scuola di guida a persone che non dispongono della licenza per maestro conducente;
- l) i permessi speciali di posteggio per invalidi;

2. a revocare le licenze di circolazione;

3. a sequestrare:

- a) le targhe di controllo (art. 106 e segg. OAC);
- b) i veicoli non conformi alle prescrizioni se tale provvedimento é necessario per interrompere o prevenire un uso illecito (art. 84 cpv. 4 OCE);

4. a presentare le osservazioni alle autorità competenti in caso di ricorso;

5. a decidere i provvedimenti necessari per la sicurezza della circolazione sulle strade di proprietà privata aperte al traffico, sentito il parere di Dipartimento delle pubbliche costruzioni, dei Municipi interessati e dei proprietari;

6. ad ordinare:

- a) gli esami dei velocipedi (art. 18 LCS);
- b) l' esame pratico per i ciclomotoristi qualora esistano dubbi sulla loro idoneità di guida;
- c) la distruzione di oggetti di equipaggiamento o parti di veicolo che non sono stati rimessi in un stato conforme alle prescrizioni (art. 84 cpv. 4 OCE);

7. ad autorizzare:

- a) il trasporto non professionale di persone secondo l' art. 3 cpv 7 OAC;
- b) il traino di rimorchi a slitta mediante trattori o autoveicoli con trazione su tutte le ruote o con cingoli (art. 97 cpv . 1 ONC);
- c) la circolazione durante la notte e la domenica ai veicoli previsti dall' art. 91 ONC;
- d) le corse di prova secondo l' art. 53 LCS sentito il parere dei Municipi interessati;
- e) le manifestazioni sportive con veicoli a motore o con velocipedi su strade aperte al pubblico (art. 52 LCS), come pure le gare di velocità con motoveicoli su prato, le gare di abilità su terreno accidentato, le gare di velocità con veicoli speciali di 100 ccm3 di cilindrata al massimo (es. go-kart) e gli slalom automobilistici (art. 94 cpv. 3; 95 cpv. 3 ONC). Dovrà essere sentito il parere dei Municipi interessati;
- f) le gare podistiche o di velocità con animali o veicoli a trazione animale su strade aperte al traffico, sentito il parere dei Municipi interessati,
- g) l' uso di altoparlanti collocati su veicoli all' arrivo di competizioni sportive, sentito il

parere dei Municipi interessati;

h) sulle autostrade o semiautostrade le eccezioni di cui all' art. 35 cpv. 4 ONC, dopo aver sentito il parere dei competenti organi di polizia e del Dipartimento delle pubbliche costruzioni;

8. ad effettuare gli esami successivi dei veicoli, obbligatori e facoltativi, e ad emanare norme tecniche al riguardo

9. ad esentare, su domanda, i fornitori che hanno diritto di far uso dei certificati di tipo dall' obbligo di presentare all' esame singolo i veicoli previsti dall' art. 82 cpv. 2 OCE;

10. ad eseguire, a richiesta delle competenti autorità giudiziarie ed amministrative, perizie tecniche sui veicoli;

11. a determinare, in casi dubbi, la qualità di detentore secondo l' art. 78 cpv. 2 OAC;

12. a stabilire o a limitare la velocità su determinati tratti di strada giusta l' art. 32 cpv. 3 LCS, sentito il parere dei Municipi per quanto concerne le strade comunali;

13. ad approvare la segnaletica verticale ed orizzontale ed a disporre per la posa, riservato l' art. 9 cpv 4;

14. a pubblicare le prescrizioni locali del traffico (art. 101 cpv. 2 e 107 cpv. 2 OSS) riservato l' art. 9 cpv. 4;

15. a dare direttive agli imprenditori per la segnaletica dei cantieri e ad approvarne i progetti (art. 81 cpv. 1 OSS) riservato l' art. 9 cpv. 5;

16. a vigilare:

a) sull' attività dei maestri conducenti;

b) sulla segnalazione, delimitazione ed illuminazione dei cantieri;

17. a prendere visione dell' elenco dei locatari di veicoli a motore presso i noleggiatori professionali secondo l' art. 70 cpv. 1 OA;

18. a comunicare:

a) ai competenti uffici federali le immatricolazioni dei veicoli. e le relative mutazioni;

b) il nome dei detentori di veicoli e dei loro assicuratori qualora il richiedente renda verosimile un sufficiente interesse come previsto dall' art. 126 OAC;

19. a permettere la pubblicazione dell' elenco dei detentori di veicoli a motore.

Articolo 5

Ufficio giuridico della circolazione

L' Ufficio giuridico é competente in particolare:

1. a pronunciare:

a) la revoca, la riammissione o il rifiuto alla riammissione della licenza di condurre, della licenza per allievo conducente e della licenza per ciclomotore;

b) il divieto di circolare su territori svizzero a conducenti stranieri, in applicazione delle convenzioni internazionali;

c) il divieto di circolazione per ciclisti, conducenti di veicoli a trazione animale o di conducenti di altri veicoli sprovvisti di motore;

d) l' ammonimento nei casi di lieve entità;

2. ad ordinare:

a) un nuovo esame: di guida, medico, psicotecnico, psichiatrico o altri, qualora esistano dubbi sulla idoneità dei conducenti;

b) l' insegnamento delle norme della circolazione conformemente agli art. 40 e seguenti dell' OAC;

3. a sottoporre ad un esame di guida i ciclisti sulla cui idoneità esistano dubbi;

4. ad istruire e decidere le contravvenzioni in materia di circolazione, di polizia ferroviaria e di durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali, salvo nei casi di competenza delle autorità giudiziarie;

5. ad abbandonare i rapporti di contravvenzione per giustificati motivi;

6. a presentare le osservazioni alle autorità competenti in caso di ricorso;

7. ad autorizzare i Comuni confacentemente attrezzati che ne facessero richiesta ad eseguire controlli di velocità;

8. a trasmettere:

a) alle competenti autorità giudiziarie gli atti concernenti fatti in cui ravvisa reati contemplati dal Codice penale oppure delitti o gravi contravvenzioni previste della LCS, conformemente all' art. 142 CPP;

b) alle competenti autorità giudiziarie ed amministrative cantonali o confederate che ne

facessero richiesta, le informazioni sui precedenti in materia di circolazione stradale dei conducenti di veicoli;
c) alle competenti autorità federali la notifica dei provvedimenti amministrativi adottati;
9. a vigilare sulle modalità di insegnamento delle norme del traffico.

Articolo 6

Dipartimento delle pubbliche costruzioni

Il Dipartimento delle pubbliche costruzioni é l' autorità competente per le strade cantonali:

1. a concedere:
 - a) il permesso di effettuare scavi, depositare materiali od usare la strada per scopi analoghi e ciò in virtù delle norme della legge cantonale sulle Strade;
 - b) i permessi di deviazione temporanea nel traffico nei casi di lavori stradali;
2. a collocare i segnali stradali ed a tracciare la segnaletica orizzontale, riservato l' art. 9 cpv. 4;
3. a limitare, sentito il Dipartimento di polizia, il peso e le dimensioni dei veicoli qualora ragioni di sicurezza lo esigessero;
4. ad installare gli impianti luminosi;
5. ad adottare altre misure richieste dalla sicurezza stradale conformemente alle competenze conferitegli da altre leggi.

Articolo 7

Dipartimento opere sociali

Il Dipartimento delle opere sociali é l' autorità competente:

1. ad eseguire i controlli stabiliti dall' Ordinanza federale sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di autoveicoli, riservato l' art. 5 cpv. 4 e art. 17 cpv. 2 cifra 1;
2. ad indicare alle competenti autorità, per il tramite del medico cantonale, i casi di conducenti inidonei alla guida eventualmente segnalati da altri medici;
3. a preavvisare, per mezzo del medico cantonale, le richieste di rilascio o di proroga delle licenze per allievo conducente, qualora esistano ragioni di natura medica, come pure ad autorizzare, in circostanze speciali, medici non iscritti nell' elenco stabilito dal Consiglio di Stato ad effettuare esami di controllo.

Articolo 8

Dipartimento della pubblica educazione

Al Dipartimento della pubblica educazione compete la facoltà di introdurre nell' insegnamento scolastico corsi di istruzione in materia di circolazione stradale, in collaborazione con il Dipartimento di polizia ed i competenti organi di polizia, riservata la competenza del Consiglio di Stato a stabilire i relativi programmi.

Articolo 9

Autorità comunali: i Municipi

1 I Municipi sono competenti:

1. a vietare, limitare o disciplinare la circolazione sulle strade comunali, consortili o private aperte al traffico, secondo quanto previsto dalla LOC o da altre leggi cantonali.
2. a concedere:
 - a) il permesso di effettuare scavi, depositare materiale od altre operazioni analoghe, su strade comunali, consortili o private aperte al traffico;
 - b) in casi speciali, l' autorizzazione a lasciare in sosta autoveicoli sprovvisti di targhe di controllo od a parcheggiare regolarmente durante la notte su aree pubbliche;
 - c) le autorizzazioni previste dall' art. 22 della presente legge.
3. a disciplinare il servizio tassi;
4. ad adottare e pubblicare, conformemente all' art. 107 OSS la segnaletica stradale ed a disporre per la posa se espressamente delegati dal Dipartimento;
5. ad autorizzare la posa di segnaletica di cantiere dopo averne approvato i piani, ed a vigilarne l' esecuzione, se espressamente autorizzati dall' Ufficio circolazione;
6. a rilasciare i contrassegni per velocipedi e le targhe per ciclomotori, se espressamente autorizzati dall' Ufficio circolazione;

7. a formulare i preavvisi richiesti in virtù della presente legge.

2 Restano riservate le competenze conferite loro da altre leggi o decreti.

Autorità penali

Articolo 10

Autorità giudiziarie

1 Le autorità giudiziarie sono competenti a giudicare le violazioni alle norme del traffico punibili in virtù del CPS, nonché le contravvenzioni gravi e i delitti punibili in virtù della LCS.

2 Esse informano le competenti autorità di qualsiasi infrazione che possa giustificare l'adozione di provvedimenti amministrativi previsti dalla LCS e relative ordinanze (art. 104 LCS).

3 Restano riservate le competenze conferite loro da altre leggi o decreti.

Articolo 11

Ufficio giuridico

L' Ufficio giuridico é competente ad applicare le sanzioni penali previste dalla legislazione federale in materia di circolazione attribuitegli per giudizio dalla legge di procedura per i reati di competenza del Pretore e per le contravvenzioni.

Autorità in materia di multe disciplinari

Articolo 12

Organi di polizia

1 Sono autorizzati a riscuotere le multe disciplinari stabilite dall' elenco del Consiglio federale:

- a) la polizia cantonale;
- b) le polizie comunali espressamente autorizzati del Dipartimento.

2 Il Dipartimento può rinunciare all' esigenza dell' uniforme di servizio per i preposti alla riscossione delle multe disciplinari nel caso di veicoli in stazionamento e di traffico nelle regioni rurali.

Articolo 13

Ufficio giuridico

1 Qualora il contravventore si opponga alla procedura di multa disciplinare l' Ufficio giuridico é competente a dare avvio alla procedura ordinaria prevista dalla legislazione cantonale in materia di reati di competenza del Pretore e per le contravvenzioni.

2 Esso tiene il registro per l' iscrizione delle multe secondo le disposizioni fissate dall' autorità federale.

Autorità di ricorso

Articolo 14

Consiglio di Stato

1 Il Consiglio di Stato statuisce sui ricorsi interposti contro le decisioni amministrative adottate in prima istanza dal Dipartimento di polizia per il tramite dell' Ufficio giuridico o dell' Ufficio circolazione.

2 Il ricorso deve essere interposto entro 15 giorni dalla notifica della decisione, riservati i termini previsti da altre leggi.

3 Sono applicabili le norme previste dalla legge cantonale di procedura per le cause amministrative.

Articolo 15

Tribunale cantonale amministrativo

1 Contro le decisioni adottate in prima istanza dall' Ufficio giuridico in materia contravvenzionale é dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dall' intimazione.

2 Sono applicabili le disposizioni previste dalla legge di procedura per i reati di competenza del Pretore e per le contravvenzioni.

Articolo 16

Altre autorità

Le decisioni prese da autorità giudiziarie penali sono impugnabili conformemente alle norme di procedura previste dalla legislazione cantonale in materia.

TITOLO III - POTERI DELLA POLIZIA

Articolo 17

Polizia cantonale

1 Gli organi di polizia cantonale esercitano sul territorio del Cantone i compiti loro attribuiti dalla legislazione cantonale e Federale in materia di circolazione.

2 Gli organi di polizia cantonale sono competenti in particolare:

1. ad effettuare i controlli della circolazione previsti dagli art. 130 e seguenti dell' OAC, come pure i controlli sulla strada secondo l' art. 31 cpv. 2 dell' ordinanza per i conducenti professionali (OLR);
2. a sequestrare sul posto le licenze di condurre o di circolazione come previsto dagli art. 54 LCS, 38, 39, III e seguenti OAC;
3. ad accertare i fatti in caso d' infortunio qualora debbano essere annunciati secondo gli art. 51 LCS, 54 e 56 ONC, ed a trasmettere il relativo rapporto alle competenti autorità;
4. ad ordinare appropriati esami per l' accertamento dell' ebrietà secondo gli art. 55 LCS e 138 e seguenti OAC;
5. a trasmettere immediatamente alle autorità giudiziarie i rapporti preliminari sui reati e sugli infortuni della circolazione che giustificano provvedimenti di urgenza, segnatamente arresti, sequestri, cauzioni, necroscopie, e procedono alle inchieste preliminari ordinate conformemente all' art. 142 CPP;
6. a constatare le infrazioni alle norme della circolazione ed intimare il relativo rapporto di contravvenzione secondo la procedura ordinaria; per quanto riguarda la procedura disciplinare fa stato l' art. 12 della presente legge;
7. ad allestire e trasmettere supplementi di inchiesta e rapporti informativi alle competenti autorità amministrative e giudiziarie che ne facessero richiesta;
8. a rilasciare licenze per veicoli di riserva e targhe temporanee, se espressamente autorizzati dall' Ufficio circolazione;
9. a sequestrare gli apparecchi ed i dispositivi che ostacolano, perturbano o rendono inefficaci i controlli ufficiali della circolazione stradale ed a trasmetterli alle competenti autorità giudiziarie per pronunciare la confisca e la distruzione;
10. a notificare all' autorità federale competente gli infortuni della circolazione;
11. a scortare i veicoli od i convogli qualora sia richiesto dalle circostanze od ordinato dalle autorità competenti;
12. a coadiuvare gli organi doganali nello svolgimento dei compiti di polizia stradale e ad adottare i provvedimenti necessari, particolarmente in prossimità del confine, per prevenire infrazioni nell' ambito della circolazione internazionale;
13. ad adottare, in virtù di leggi e decreti federali o cantonali, tutte le misure d' esecuzione che non sono espressamente attribuite ad altra autorità.

3 Restano riservate le competenze loro attribuite in virtù di altre leggi e decreti federali o cantonali.

Articolo 18

Polizie comunali

1 Le polizie comunali esercitano nella giurisdizione comunale i compiti di polizia locale previsti dalla legge organica comunale.

2 Nel caso di Comuni consorziati. o convenzionati, i compiti attribuiti alle polizie comunali si estendono a tutto il territorio consortile o dei Comuni che hanno concluso l'

accordo.

3 Riservate le competenze loro attribuite da altre leggi e decreti o disposizioni della presente legge, esse esercitano nell' ambito della circolazione stradale le seguenti funzioni se espressamente autorizzate dal Dipartimento:

- a) salvaguardia delle tracce in infortuni della circolazione;
- b) riscossione delle multe disciplinari come previsto dall' art. 12 della presente legge;
- c) accertamento della infrazioni alle norme della circolazione secondo l' elenco stabilito, dal Dipartimento;
- d) effettuazione dell' esame successivo dei ciclomotori;
- e) sequestro di ciclomotori;
- f) citazione al controllo tecnico di veicoli secondo le direttive dell' Ufficio circolazione;
- g) ogni altra funzione che può essere loro demandata dal Dipartimento entro i limiti della presente legge, se richiesta dalle circostanze;

4 Esse collaborano con le autorità scolastiche e con gli organi di polizia cantonale in materia di educazione stradale.

5 Esse cooperano con gli organi di polizia cantonale nella misura richiesta dalle circostanze o stabilita da speciali accordi.

6 L' Autorizzazione a svolgere i compiti previsti dal cpv. 3, deve essere richiesta al Dipartimento dal Municipio interessato.

7 Il Dipartimento fissa le condizioni e la procedura per il rilascio della autorizzazioni, con particolare riguardo all' importanza ed all' organizzazione della polizia comunale interessata, come pure alla formazione dei suoi agenti.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI DIVERSE

Articolo 19

Rimozione forzata di veicoli

1 Gli organi di polizia cantonale e quelli comunali espressamente autorizzati dal Dipartimento, possono ordinare la rimozione di veicoli fermi illecitamente, posteggiati od ostacolanti il traffico, se il conducente non può essere raggiunto oppure rifiuta di ottemperare all' ingiunzione di spostarlo.

2 La responsabilità per eventuali danni e le spese di rimozione sono a carico del conducente responsabile o del detentore.

Articolo 20

Obbligo di informare

1 Se richiesto, il detentore di un veicolo a motore o di un velocipede, ha l' obbligo di fornire agli organi di polizia le informazioni necessarie al fine di identificare l' autore di un' infrazione alla LCS commessa con il suo veicolo.

2 Sono applicabili per analogia le norme della procedura penale cantonale relative ai testimoni.

Articolo 21

Contravventori non domiciliati in Svizzera

Al contravventore non domiciliato in Svizzera responsabile di una infrazione alle norme del traffico, può essere chiesto un deposito cauzionale proporzionato alla gravità dei fatti oppure un' altra garanzia adeguata.

Articolo 22

Eccezioni alla circolazione

1 I Municipi possono autorizzare, in casi speciali, nelle loro giurisdizioni, il transito dei veicoli a motore (compresi i cingolati) o velocipedi, su tratti che non sono destinati o manifestamente non si adattano alla loro circolazione, in particolare sui sentieri, sulle mulattiere, sulle piste da sci, ecc.

2 Il Dipartimento emanerà le necessarie direttive per il rilascio delle autorizzazioni ad opera dei Municipi e vigilerà sulla corretta applicazione delle stesse.

Articolo 23

Rapporti di infortunio

1 Sono competenti a concedere il rilascio a terzi di rapporti riguardanti infortuni della circolazione, le autorità giudiziarie e l'ufficio giuridico a seconda di chi abbia pronunciato il giudizio.

2 Il rilascio avviene per il tramite del Comando della polizia. Le spese sono a carico del richiedente.

Articolo 24

Notifica al casellario giudiziale

Le competenti autorità giudiziarie ed amministrative devono comunicare al Dipartimento di giustizia le decisioni, soggette all'obbligo dell'iscrizione nel casellario giudiziale, secondo la legislazione federale e cantonale in materia.

Articolo 25

Comunicazioni ad altri Cantoni

Le autorità cantonali competenti secondo la presente legge, sono tenute a comunicare alle autorità competenti di altri Cantoni i fatti che possono giustificare l'adozione di provvedimenti amministrativi nei confronti di persone domiciliate nella loro giurisdizione.

TITOLO V - DISPOSIZIONI PENALI

Articolo 26

Penalità e sanzioni

1 Le contravvenzioni alle norme della presente legge sono punite con l'arresto e con la multa fino a Fr. 5'000.--.

2 Parimenti il Consiglio di Stato può comminare l'arresto o la multa alle persone che violano le prescrizioni di esecuzione alla presente legge, previste dal regolamento di applicazione.

3 Sono riservate le disposizioni penali previste dalla legislazione federale.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI ABROGATIVE E FINALI

Articolo 27

Disposizioni abrogative

E' abrogata la Legge cantonale sulla circolazione con veicoli a motore e velocipedi del 26 giugno 1934, nonché ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.

Articolo 28

Disposizioni finali

1 Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge é pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2 Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.